

## **Infostudo**

N. 01 del 12.01.2024

# **Decreto adempimenti: il calendario fiscale**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito al decreto semplificazioni adempimenti che ha apportato alcune modifiche al calendario fiscale.*

## **Gli allegati da consultare:**

<b>Decreto adempimenti: il calendario fiscale</b> .....	2
<i>Premessa</i> .....	2
<i>Il calendario fiscale</i> .....	2

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

---

## Decreto adempimenti: il calendario fiscale

### Premessa

---

Il Consiglio dei Ministri il 23 ottobre scorso ha approvato un decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Segue un riepilogo delle principali novità.

### Il calendario fiscale

---

<b>Dichiarazione semplificata</b>	<p>Arriverà in via sperimentale una <b>modalità di presentazione semplificata</b> della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati. Infatti, il provvedimento introduce una modalità innovativa di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, che porterà progressivamente a una profonda semplificazione degli adempimenti dichiarativi dei contribuenti.</p> <p>In particolare, è previsto un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate, che a decorrere dal 2024, saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del sito dell’Agenzia e potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato.</p> <p>I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi.</p>
<b>Modello 730</b>	<p>Il modello 730 potrà essere presentato da tutti i contribuenti senza partita Iva. L’adempimento dichiarativo potrà essere <b>assolto anche dai contribuenti titolari di redditi diversi di natura finanziaria</b> o redditi esteri.</p>

<b>Rimborso 730 con sostituto</b>	I contribuenti che hanno un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio potranno chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24.	
<b>CU</b>	Dal 2024 i sostituti d'imposta saranno esonerati dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro Autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti c.d. "forfetari" e di quelli che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.	
<b>ISA</b>	<p>Gli ISA verranno riorganizzati e razionalizzati per garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.</p> <p>Verranno ridotti gli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti connessi con la compilazione dei modelli ISA.</p> <p>Inoltre, gli appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici stessi e gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici verranno messi a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il mese di aprile relativamente all'anno 2024,</li> <li>• entro il giorno 15 del mese di marzo a partire dal 2025.</li> </ul>	
<b>Visto di conformità ISA</b>	Viene incrementato:	
	da 50.000 euro a <b>70.000 euro annui</b>	→ la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi <b>dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui</b> ;
	da 20.000 euro a <b>50.000 euro annui</b>	→ la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.
<b>Versamenti imposte</b>	Viene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• eliminato l'obbligo di esercizio dell'opzione per avvalersi dei pagamenti rateali;</li> <li>• ampliata la dilazione dei pagamenti aggiungendo un'ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre;</li> <li>• disposta l'unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA.</li> </ul>	



	<b>NOTA BENE</b> – Quanto detto decorre dai versamenti a saldo relativi all'anno d'imposta 2023.
<b>Versamenti minimi IVA</b>	<p>Viene incrementato a 100 euro il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale dell'Iva, può rimandare il versamento al periodo successivo.</p> <p> <b>ATTENZIONE!</b> I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.</p>
<b>Ritenute</b>	<p>Se l'importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.</p> <p>Inoltre, il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.</p>
<b>Invio comunicazioni</b>	<p>Per quanto riguarda le cartelle esattoriali nei mesi di <b>agosto e dicembre</b> il Fisco non invierà,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• avvisi bonari sia sui controlli automatizzati che sui controlli formali delle dichiarazioni,</li><li>• le lettere di compliance,</li></ul> <p>salvo casi di indifferibilità e urgenza.</p>
<b>Termini di presentazione dichiarazioni</b>	<p>Vi sarà un'unica scadenza delle dichiarazioni fiscali il cui invio sarà anticipato dal 30 novembre <b>al 30 settembre</b>, ad eccezione del 770 il cui termine resta al 31 ottobre e l'Iva al 30 aprile.</p> <p>Per i <b>soggetti IRES</b> il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta <b>all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</b>.</p> <p> <b>INFORMA</b> - Tale modifica consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti.</p>
<b>Invio dati STS</b>	Dal 2024 gli invii dei dati delle spese sanitarie avranno <b>cadenza semestrale</b> .
<b>Mancata indicazione crediti</b>	La mancata indicazione nelle dichiarazioni dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni non comporta la decadenza dal beneficio.
<b>770</b>	Dall'anno d'imposta 2025 viene consentito in via sperimentale e facoltativa di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate utilizzando i servizi dell'Agenzia delle

	<p>entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770.</p> <p> <b>ATTENZIONE!</b> l'accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5.</p>
<b>Pagamenti imposte</b>	<p>In caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), viene prevista la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto.</p>
<b>Pago PA</b>	<p>Dal 2024 si potrà pagare le tasse direttamente con la carta di credito e sarà possibile farsi addebitare sul conto i pagamenti futuri. Inoltre, i pagamenti degli F24 potranno essere effettuati anche sulla piattaforma PagoPA.</p>